

Regolamento per la formazione

Il presente Regolamento vige in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, in applicazione del Regolamento Unioncamere Toscana 29/09/2009

Approvato con Delibera di Giunta n. 57 del 15/07/2013

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizione e finalità
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Modelli formativi
- Art. 4 – Riferimenti normativi
- Art. 5 – Campo di applicazione del Regolamento
- Art. 6 – Intensità degli aiuti
- Art. 7 – Applicabilità del regime <<de minimis>>
- Art. 8 – Modalità di iscrizione
- Art. 9 – Calcolo della quota di partecipazione
- Art. 10 – Modalità di pagamento
- Art. 11 – Attestato di partecipazione
- Art. 12 – Modalità organizzative

TITOLO II – MODALITA' ORGANIZZATIVE

- Art. 13 – Erogazione diretta
- Art. 14 – Tariffario docenti
- Art. 15 – Erogazione indiretta
- Art. 16 – Corrispettivi per l'acquisizione del servizio

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- Art. 17 – Controlli
- Art. 18 – Decorrenza

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione e finalità

1. Nell'ambito delle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali per il sistema delle imprese e per lo sviluppo dell'economia locale attribuite alla Camera di Commercio dalla legge 580/1993, rientrano le azioni di formazione dirette ad accrescere la cultura imprenditoriale del tessuto economico della provincia.
2. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina le modalità di erogazione della "formazione generale" così come definita dall'art. 38 del Regolamento n. 800/2008: "la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è "generale" se, ad esempio:
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;

- è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.”

Art. 2 Destinatari

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e nell'ambito della definizione di “formazione generale” di cui all'art. 1, la Camera di Commercio progetta e realizza la propria attività formativa tenendo conto dei fabbisogni dei potenziali destinatari della formazione stessa e, in tale ottica, ha elaborato tre fattispecie di azione:

a) formazione manageriale: comprende sia la formazione trasversale, ovvero diretta indifferentemente ad ogni tipologia d'impresa e settore economico, che settoriale, ovvero diretta ai settori economici trainanti della nostra provincia. Essa è rivolta a manager e quadri di PMI e grandi imprese del territorio e si propone di realizzare un continuo aggiornamento delle conoscenze tecniche e gestionali delle risorse umane e che riguardano, prevalentemente, le seguenti tematiche: internazionalizzazione, innovazione e sviluppo sostenibile, ambiente, marketing, organizzazione e comunicazione, finanza e controllo.

b) formazione per le neo-imprese: diretta alle imprese costituite da 0 a tre anni e finalizzata a proporre un'offerta integrata di servizi a sostegno del superamento della delicata fase di vita. Le tematiche affrontate (prevalentemente marketing, controllo di gestione, organizzazione aziendale e risorse umane) ed il taglio con il quale vengono approfondite si propongono, appunto, di sostenere l'impresa che si trova nella fase di start up.

c) formazione per la creazione di nuove imprese: rivolta ad aspiranti imprenditori che intendano avviare una nuova impresa. Tale attività formativa affronta sia gli aspetti legati alle attitudini imprenditoriali che quelli relativi alle conoscenze base in termini di marketing, gestione economico-finanziaria, adempimenti burocratici e agevolazioni fiscali. L'obiettivo perseguito è duplice: permettere ai partecipanti di valutare l'opportunità di mettersi in proprio, fargli acquisire gli strumenti per la redazione del piano di impresa. Anche questi percorsi possono essere sia trasversali che specificamente rivolti ad un particolare settore economico o a una specifica attività economica (percorsi definiti di job creation).

2. Nel caso di cui al comma 1 della lettera c), qualora i destinatari della formazione siano persone fisiche e non imprese già costituite, non si applica la disciplina sugli aiuti di stato.

Art. 3 Modelli organizzativi

1. A seconda della complessità delle materie oggetto della formazione e dei fabbisogni riscontrati dai potenziali destinatari della formazione di cui all'art. 2, la Camera di Commercio progetta e realizza percorsi formativi secondo i seguenti modelli organizzativi:

a) corsi brevi: percorsi formativi volti all'approfondimento di tematiche specifiche e specialistiche attraverso l'utilizzo di metodologie interattive, lavori di gruppo, trattazione di casi aziendali. Hanno una durata variabile che va dalle 8 alle 32 ore.

b) minimaster: percorsi formativi modulari che affrontano tematiche particolari e che costituiscono occasioni di approfondimento interattivo di argomenti relativi a diverse aree di interesse. Hanno una durata variabile che va dalle 32 alle 120 ore ed è possibile iscriversi anche a singoli moduli.

Art. 4 Riferimenti normativi

1. La formazione così come definita all'art. 1 comma 2 è declinata a seconda dei fabbisogni dei potenziali destinatari di cui all'art. 2 e secondo i modelli organizzativi di cui all'art. 3: gli aiuti alle

imprese ad essa connessi sono concessi in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato in GUUE n. L 214 del 9.8.2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE, ed in applicazione del "Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regolamento di esenzione della Commissione n. 800/2008", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unioncamere Toscana con delibera n. 49 del 29/09/2009 e pubblicato alla pagina web

<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action=ViewItem>.

2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni, per le definizioni (PMI etc.) ed i principi applicabili (trasparenza dell'aiuto, cumulo, condizioni di ammissibilità etc.), si rinvia a Regolamenti di cui al 1° comma: in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme dai Regolamenti sopra menzionati.

3. Gli aiuti di cui al presente Regolamento possono essere concessi fino al 30 giugno 2014.

Art. 5

Campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici.

2. Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, nonché agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- b) agli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite all'art.1, par.7 del Regolamento n. 800/2008 o, nel caso di grandi imprese, dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Art. 6

Intensità degli aiuti

1. Gli aiuti per la formazione generale possono raggiungere, ai sensi dell'art. 26 Regolamento Unioncamere Toscana, le seguenti intensità massime:

- l'80% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- il 70% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
- il 60% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.

2. Tali intensità possono essere aumentate di 10 punti percentuali, fino ad un'intensità massima dell'80%, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.

3. Nel settore dei trasporti marittimi l'aiuto può coprire anche il 100% dei costi ammissibili, purché si tratti di personale soprannumerario dell'equipaggio e la formazione avvenga a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

4. Sono costi ammissibili quelli relativi a:

- a) personale docente;
- b) trasferta e alloggio del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) materiali e forniture relative al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, pro quota;
- e) servizi di consulenza relativa alla formazione;
- f) personale per i partecipanti al progetto, limitatamente alle ore di formazione;
- g) spese generali indirette.

6. Alle imprese partecipanti ai

Art. 7

Applicabilità del regime <<de minimis>>

1. Nel caso di attività formativa specificamente rivolta alle neo-imprese (così come definite all'art. 2 del presente Regolamento), la Camera di Commercio può decidere di concedere gli aiuti in regime <<de minimis>> ex Regolamento CE n. 1998/2006 o in regime <<de minimis>> per l'agricoltura primaria ex Regolamento CE 1535/2007, che consente di concedere aiuti superando le soglie previste dall'art. 6.
2. La stessa normativa e le stesse formalità si applicano anche nel caso di corsi offerti gratuitamente ad imprese, quando non sia possibile applicare il regime previsto con il presente Regolamento.
3. Il regime <<de minimis>> ex Regolamento CE 1998/2006 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non debba superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il regime <<de minimis>> per l'agricoltura primaria ex Regolamento CE 1535/2007 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non debba superare i € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato con risorse pubbliche quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi.
5. La Camera di Commercio, in questo caso, richiede all'impresa interessata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, avente ad oggetto la segnalazione di qualsiasi aiuto <<de minimis>> ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
6. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>>, autocertificati dall'impresa nel modulo appositamente predisposto dalla Camera di Commercio di cui al comma 5, da produrre al momento del pagamento della quota di partecipazione;
7. Qualora dalla dichiarazione <<de minimis>> risulti che l'impresa abbia già ottenuto agevolazioni <<de minimis>> che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, superino i massimali previsti dal Regolamento CE 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, l'aiuto non può essere concesso.

Art. 8

Modalità di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione al corso, redatta sull'apposita scheda di adesione, può essere compilata e spedita attraverso le seguenti modalità:
 - a) per posta ordinaria o per raccomandata A.R., indirizzata alla Camera di Commercio di Lucca, Ufficio Segreteria e Protocollo, Corte della Campana 10, 55100 Lucca;
 - b) a mezzo fax al n. 0583/976.629;
 - c) consegna a mano all'Ufficio Segreteria e Protocollo della Camera di Commercio di Lucca;
 - d) iscrizione on-line sul sito www.lu.camcom.it, alla sezione Corsi e Seminari.
2. Il modulo di adesione, da compilarsi in tutte le sue parti, contiene di massima le seguenti informazioni: dati anagrafici dell'azienda, settore di appartenenza, dimensione (PMI o grande impresa), nome e cognome del partecipante;
3. Le imprese cui verranno concessi aiuti in regime di esenzione dovranno inoltre dichiarare di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
4. Le imprese cui verranno concessi aiuti in regime <<de minimis>> dovranno invece produrre l'autocertificazione relativa al rispetto dei parametri <<de minimis>> di cui all'art. 7 del presente Regolamento, compilando l'apposita modulistica predisposta dalla Camera di Commercio.
5. L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della scheda di adesione.
6. Nel caso in cui il numero delle richieste superi il numero dei posti disponibili, si procederà all'accoglimento delle domande sulla base dell'ordine cronologico di arrivo: per i casi di cui alle

lettere a), b), c) fa fede il n. di protocollo assegnato dall'Ufficio Segreteria e Protocollo, mentre nel caso di cui alla lettera d) fa fede il momento della ricezione via e-mail della scheda on line.

7. Per la formazione rivolta alla creazione di impresa di cui all'art. 2 comma 1 lettera c), l'ammissione al corso può essere subordinata alla valutazione dell'idea d'impresa proposta e ad un eventuale colloquio motivazionale.

8. Nel caso invece che le iscrizioni non raggiungano il numero minimo di adesioni, di volta in volta stabilito a seconda della tipologia di corso offerto, la Camera di Commercio può decidere di non attivare il percorso formativo.

Art. 9

Calcolo della quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione è calcolata in base alla durata in ore del corso, tenendo conto del numero previsto dei partecipanti ed è comprensiva di: materiale didattico, di cancelleria, attestato di partecipazione.

2. Possono essere accordati sconti nel caso di iscrizioni multiple. Per iscrizioni a un corso da parte della stessa azienda di più partecipanti è applicato lo sconto del 10% sulle iscrizioni successive alla prima. Per iscrizioni a più corsi da parte di una stessa azienda sarà applicato lo sconto del 10% sulle iscrizioni successive alla prima. Le due modalità di sconto sono cumulative. Per le neo-imprese sono previsti ulteriori sconti fino al limite massimo consentito dal Regolamento.

3. Alle imprese insediate presso il Polo Tecnologico Lucchese si applica, rispetto ai costi previsti per ogni singolo corso, un'ulteriore abbattimento fino al 20%.

4. La quota di partecipazione viene calcolata nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 10

Modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota, a cui è subordinata la partecipazione ai corsi, deve essere effettuata dopo la comunicazione di ammissione da parte delle Segreteria Organizzativa, costituita presso l'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale ed entro il giorno precedente l'inizio dei corsi, con le seguenti modalità:

- contanti da consegnare presso l'Ufficio Sviluppo imprenditoriale.
- bonifico bancario da effettuarsi presso il Monte dei Paschi di Siena - Agenzia P.zza Bernardini - Lucca, Codice IBAN M 01030 13700 000002863586;
- assegno circolare intestato alla Camera di Commercio di Lucca, Corte della Campana 10, 55100 Lucca, da consegnare all'Ufficio Sviluppo imprenditoriale.
- vaglia postale intestato alla Camera di Commercio di Lucca, Corte della Campana 10, 55100 Lucca.

2. Dopo il pagamento della quota la Camera di Commercio emette la relativa fattura.

3. Nel caso che un soggetto si sia regolarmente iscritto, abbia provveduto al pagamento anticipato e sia impossibilitato a partecipare, la Camera di Commercio restituisce la somma anticipata solo se viene data comunicazione dell'assenza almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. Nel caso di mancata comunicazione non è prevista alcuna restituzione della somma versata.

Art. 11

Attestato di partecipazione

1. L'attestato di partecipazione viene consegnato a coloro che hanno partecipato ad almeno il 70% rispetto al totale delle ore di formazione prevista.

Art. 12

Modalità organizzative

1. La Camera di Commercio gestisce l'erogazione dell'attività formativa secondo due modalità organizzative descritte nel Titolo II:

- a) erogazione diretta;
- b) erogazione indiretta.

TITOLO II

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 13

Erogazione diretta

1. Per erogazione diretta si fa riferimento all'attività formativa organizzata, gestita ed erogata direttamente dalla Camera di Commercio.

Art. 14

Tariffario docenti

1. Il compenso corrisposto ai docenti viene calcolato su una giornata formativa di 8 ore. La tariffa applicata varia in funzione del curriculum professionale del docente.
2. Tale compenso non può comunque superare € 1.200,00 (Iva esclusa) ed è comprensivo delle spese di docenza e del rimborso forfetario per le spese di trasferta (calcolate in via forfetaria e non a piè di lista).

Art. 15

Erogazione indiretta

1. Per erogazione indiretta si fa riferimento alla formazione manageriale gestita da terzi per conto della Camera di Commercio: essa riguarda in particolare la gestione di percorsi che affrontano materie tecnicamente complesse e per la cui progettazione la Camera ha necessità di integrare le proprie competenze con quelle di soggetti specializzati nelle materie oggetto del corso.
2. L'erogazione indiretta comporta una prima fase di condivisione delle tematiche rilevate attraverso un'opportuna analisi dei fabbisogni.
3. Le fasi successive, ovvero la progettazione, la gestione degli incarichi di docenza, la promozione, la logistica e il tutoraggio, vengono completamente affidate all'esterno. Per quanto riguarda specificamente la promozione, è richiesto il rispetto dell'immagine coordinata camerale.

Art. 16

Corrispettivo per i fornitori del servizio

1. Il corrispettivo corrisposto per l'acquisizione del servizio non può superare i seguenti parametri (le somme indicate si intendono IVA esente ex art. 10 D.P.R. n 633/1972) e comprende qualsiasi altro costo relativo alla progettazione, organizzazione e realizzazione del corso:

- a) 1/2 giornata (4 ore): € 1.500,00;
- b) 1 giornata (8 ore): € 2.000,00;
- c) 1,5 giornate (12 ore): € 2.900,00;
- d) 2 giornate (16 ore): € 3.800,00;
- e) 3 giornate (24 ore): € 5.600,00.

2. La Camera di Commercio, anche nel caso di erogazione indiretta, fissa ed incassa la quota di partecipazione ai corsi.

TITOLO III DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 17 Controlli

1. La Camera di Commercio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000).
- 2.

Art. 18 Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.